

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 040/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 15 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. VALICO. MENTANA 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALCIATORE SALTAMACCHIA DAVIDE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES ATLETICO TIVOLI/VALICO MENTANA DEL 22.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.S.D. Va.li.co. Mentana 1927 di Mentana (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCCI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SENTINA CALCIO/REAL CENTOBUCHI DEL 26.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.03.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 164 del 25.3.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Paolo Lucci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. (NOTA N. 8330/434PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 5.8.2011)

La C.G.F. su istanza di parte, rinvia a data da destinarsi il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. FilSPORT Castellana di Castellana Grotte (Bari).

## II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MATORANO BRUNO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 9600/1223PF10-11/AM/MA DELL’8.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA ALLA SIG.RA CHIERICHELLA MARCELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L., - NOTA N. 9626/494PF/10-11SP//FC DEL 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA ALLA SIG.RA CHIERICHELLA MARCELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 9661/493PF/10-11SP//FC DEL 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. DI LULLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 10053/1168PF/10-11/AM/MA DEL 17.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 15 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete